

N. R.G. 9723/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Giorgio Mariani,

visti gli atti della causa n. r.g. **9723/2020**, pendente

tra

RAGUSA ROBERTA

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RESISTENTE/I

letto il ricorso:

Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 26/04/2021 alle ore 09:30, stanza n. 2.36 piano 2° — Via San Barnaba n.50, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

In caso di notifica via PEC, il giudice dispone che la parte ricorrente curi, entro il giorno prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato **.eml** o **.msg**), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come **allegati**, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione;

dispone che la parte ricorrente depositi in udienza stralcio del **registro INI-PEC** contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

Non può essere accolta la richiesta di notificazione *ex art. 151 c.p.c.* (in tal modo va riqualficata l'istanza di RAGUSA Roberta), formulata per la pubblicazione del ricorso sul sito Internet della Amministrazione convenuta e sulla G.U. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *"in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione"* (cfr. Cass., Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del



25/03/2003).

Sulla base di tali principi, occorre osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito *internet* da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree e il diritto di difesa dei controinteressati (anche per una elementare cautela nei confronti della conservazione della pronunzia, quanto alla regolarità del contraddittorio, nei successivi gradi del giudizio), appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito *Internet ex art. 151 c.p.c.*;

Quanto al richiesto **provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.**, RAGUSA Roberta, circa il *periculum in mora*, riferisce nel ricorso che “Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente e al genitore disabile che si vede privata della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute che non può in alcun modo essere ristorato.” (pag. 20);

“Peraltro, il [?] ricorrente, risulta essere unico convivente con la madre disabile, ed il padre del ricorrente, Sig. Ragusa Gaetano, è ormai deceduto (doc. 17,18.).” (pag. 21).

Agli atti non esiste alcun documento versato, né, di conseguenza, alcuna affollazione quale docc. 17 e 18.

Pertanto, anche a voler trascurare il *fumus boni iuris*, non risulta prova alcuna dell'asserito *periculum in mora*.

P.Q.M.

rigetta il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* avanzato da RAGUSA Roberta;

autorizza la richiesta di **notificazione per pubblici proclami** nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c. e pertanto **rigetta** l'istanza di notifica *ex art. 151 c.p.c.*

Milano, 27 novembre 2020

Il Giudice
dott. Giorgio Mariani

